



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

**VISTA** la legge del 23 dicembre 1999 n. 488, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, ed in particolare l’articolo 27;

**VISTO** il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i (di seguito Codice), ed in particolare l’articolo 35;

**VISTO** il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e s.m.i.;

**VISTA** la delibera 353/11/Cons dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (di seguito Autorità) del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

**VISTA** la delibera 568/13/Cons dell’Autorità del 15 ottobre 2013, recante “*Determinazione per l’anno 2013 dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale*”;

**VISTA** la delibera 494/14/Cons dell’Autorità del 30 settembre 2014, recante “*Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri*”;

**VISTA** la delibera 622/15/Cons dell’Autorità del 5 novembre 2015, recante “*Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, come modificato dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n.190*”;

**VISTO** il comma 172 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che così recita: “*L’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo*



*scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.”;*

**VISTO** il successivo comma 174 che dispone che *“Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.”;*

**VISTO** il comma 175 della stessa legge che stabilisce che *“Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;*

**VISTA** la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale, in riferimento al procedimento di infrazione n. 2005/5086, la Commissione fornisce una serie di elementi valutativi da tenere presente nell'adozione del provvedimento di fissazione dei contributi annuali per l'utilizzo di frequenze digitali terrestri;

**CONSIDERATO** che è necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente;



**CONSIDERATO** che durante il regime della televisione analogica il concessionario era tenuto all'obbligo del pagamento annuale del canone di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, determinato nella misura dell'1% del fatturato commerciale, ai sensi dell'art. 27, comma 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2000 e che tale pagamento comprendeva anche l'utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

**CONSIDERATO** che il Codice prevede agli articoli 34 e 35 che gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (articolo 34) e dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (articolo 35);

**VISTA** la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) che all'articolo 5 ha determinato la misura dei diritti amministrativi, di cui all'articolo 34 del Codice, imponendo alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete in tecnica digitale terrestre il pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta nonché l'ammontare dei contributi per i ponti di collegamento;

**CONSIDERATO** che fino all'anno 2012 - essendo ancora vigente il regime analogico - gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dalle delibere dell'Autorità n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale pagamento, per espressa previsione dello stesse Delibere, comprendeva sia i contributi per l'uso delle frequenze che i diritti amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale;

**VALUTATA** la circostanza che il regime delineato dall'articolo 5 della legge 115 del 2015 determina un diverso e ulteriore introito per l'erario e quindi tale introito previsto in circa 3 milioni di euro ma suscettibile di variazioni - secondo i calcoli più recenti forniti dalla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali - va tenuto conto in relazione al vincolo di ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dalla suddetta disposizione della legge di Stabilità 2016;



**CONSIDERATO** pertanto che per rispettare il suddetto vincolo di finanza pubblica è necessario ottenere dai contributi determinati dal presente decreto un introito complessivo annuale di circa 29,8 milioni di euro;

**VISTO** il decreto ministeriale 4 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2016), che in attuazione delle sopracitate disposizioni dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha determinato l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016, prendendo come riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto dai ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori, secondo i dati disponibili elaborati dall'Autorità;

**VISTO** in particolare l'articolo 4 del suddetto decreto ministeriale il quale dispone che: *“Con successivo decreto verrà stabilito l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l'anno 2017 sulla base dei dati aggiornati e disponibili relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale”*;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di individuare i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi sulla base dei dati aggiornati forniti dall'Autorità relativamente ai ricavi medi da attività televisiva degli operatori di rete, sia nazionali che locali, rilevati per l'ultimo triennio disponibile;

**CONSIDERATO** che il ricavo medio dell'attività di vendita della capacità trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla capacità totale disponibile, ottenuto dagli operatori di rete nazionali relativamente al triennio 2013-2015, può essere desunto in un importo pari a €27.227.442;

**RITENUTO** necessario ai fini del calcolo del valore di riferimento del contributo dovuto per l'anno 2017 per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito nazionale, determinare un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio superiore rispetto a quella del 7% individuata per il contributo relativo agli anni 2014, 2015 e 2016, a causa del decremento dell'importo del ricavo medio



complessivo, e che tale aliquota possa essere stabilita nella misura del 7,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

**CONSIDERATO** che nelle condizioni attuali di mercato, anche sulla base delle analisi svolte dall’Autorità, il “valore di mercato delle frequenze” risulta molto variegato a livello locale e che pertanto occorre confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le frequenze operanti in ambito locale;

**CONSIDERATO** che tale valore si può desumere negli importi dei ricavi medi dell’attività di vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente al triennio 2013-2015, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni appositamente elaborati e forniti dall’Autorità;

**RITENUTO** necessario dover prendere in considerazione i valori di riferimento così determinati per il calcolo del contributo annuale dovuto dagli operatori di rete per l’utilizzo delle frequenze con copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente tabella:

| <b>Regione</b>        | <b>Valore Riferimento</b> |
|-----------------------|---------------------------|
| Abruzzo               | 23.309,00                 |
| Basilicata            | 18.464,00                 |
| Calabria              | 68.158,33                 |
| Campania              | 85.117,00                 |
| Emilia Romagna        | 119.885,33                |
| Friuli Venezia Giulia | 64.386,33                 |
| Lazio                 | 219.857,33                |
| Liguria               | 60.656,67                 |
| Lombardia             | 224.188,67                |
| Marche                | 61.981,67                 |
| Molise                | 11.393,67                 |
| Piemonte              | 138.571,33                |
| Puglia                | 93.720,33                 |



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Sardegna            | 111.832,67 |
| Sicilia             | 113.803,67 |
| Toscana             | 59.727,33  |
| Trentino-Alto Adige | 92.482,00  |
| Umbria              | 34.922,67  |
| Valle d'Aosta       | 11.828,00  |
| Veneto              | 116.906,00 |

**RITENUTO** necessario, in quanto proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale determinare un'aliquota contributiva da applicare ai suddetti valori di riferimento superiore rispetto a quella del 6% individuata per il contributo relativo agli anni 2014, 2015 e 2016, a causa del decremento dell'importo dei ricavi complessivi, e che tale aliquota possa essere stabilita nella misura del 6,5% allo scopo di ottenere la necessaria quota annuale di introiti per il bilancio dello Stato;

**CONSIDERATO** che in relazione alla sopracitata disposizione del comma 172 della legge n. 208 del 2016 l'importo dei contributi deve essere basato sull'estensione geografica del titolo autorizzato e che pertanto è necessario calcolare il contributo in proporzione al numero degli abitanti (secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT) corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso assegnato ai singoli operatori di rete;

**CONSIDERATO** che nei casi di diritto d'uso assegnato con copertura locale limitata e in cui le aree indicate di servizio non coincidono con quelle delle circoscrizioni amministrative, ai fini del calcolo dell'estensione geografica del titolo autorizzato, è ragionevole continuare a prendere in considerazione il 50% del totale degli abitanti di tutte le circoscrizioni amministrative interessate;

**VISTO** quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2016 relativamente al regime degli sconti e delle esenzioni per il pagamento dei contributi;



**RAVVISATA** l'esigenza di confermare la previsione di un regime agevolato per i soggetti non aventi scopo di lucro titolari di diritto d'uso in ambito locale che utilizzano la frequenza esclusivamente per la trasmissione di programmi da parte di emittenti televisive a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come peraltro avveniva in passato per l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, quale *"emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21"*, che generalmente non corrispondeva alcun canone per la concessione della frequenza avendo un fatturato commerciale irrisorio o pari a zero;

**RITENUTO** opportuno, essendo gli operatori di rete con suddette caratteristiche già tenuti al pagamento annuale dei diritti amministrativi in applicazione dell'articolo 5 della legge 115 del 2015, confermare la previsione per tali soggetti l'esonero dal pagamento del nuovo contributo per l'uso delle frequenze, anche in ragione del numero esiguo delle emittenti televisive ex analogiche a carattere comunitario oggi titolari di diritti d'uso come operatori di rete;

**CONSIDERATO** che si rende necessario confermare l'individuazione di *"meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali"* e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale variabile di sconto sul contributo applicabile agli operatori in base alla quantità di capacità trasmissiva ceduta;

**RAVVISATA** l'esigenza a fini concorrenziali di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete non verticalmente integrati o che abbiano ceduto nell'anno precedente al quale si riferisce il contributo, la propria capacità trasmissiva a terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e il 50%, sconto



del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%, sconto del 40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%;

**CONSIDERATO** che si rende necessario confermare l'individuazione di *“meccanismi premianti finalizzati all'uso di tecnologie innovative”* e che per tale finalità è ragionevole applicare una percentuale di sconto sul contributo del 20% per ciascuna rete in caso di fornitura e/o gestione di una rete con tecnologie innovative in modalità DVB-T2;

**RAVVISATA** l'esigenza di confermare l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli operatori di rete che abbiano sviluppato tecnologie innovative di trasmissione in modalità DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacità trasmissiva;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il Dr. Carlo Calenda è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. Per l'anno 2017 il valore di riferimento relativo al contributo annuale dovuto per l'utilizzo di una frequenza con copertura nazionale nelle bande televisive terrestri, desunto dai ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attività di vendita della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete nazionali, applicando l'aliquota di contribuzione del 7,5%, è fissato in euro 2.042.058 per ciascuna rete (multiplex).
2. Per i contributi dovuti per l'anno 2017, restano confermate e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2016.

### **ART. 2**

1. Per l'anno 2017 il valore di riferimento per l'utilizzo di una frequenza con copertura locale nelle bande televisive terrestri è fissato per ciascuna rete



(multiplex) e per ogni regione nei seguenti importi ponderati in base alla popolazione:

| <b>Regione</b>        | <b>Valore Riferimento</b> |
|-----------------------|---------------------------|
| Abruzzo               | 23.309,00                 |
| Basilicata            | 18.464,00                 |
| Calabria              | 68.158,33                 |
| Campania              | 85.117,00                 |
| Emilia Romagna        | 119.885,33                |
| Friuli Venezia Giulia | 64.386,33                 |
| Lazio                 | 219.857,33                |
| Liguria               | 60.656,67                 |
| Lombardia             | 224.188,67                |
| Marche                | 61.981,67                 |
| Molise                | 11.393,67                 |
| Piemonte              | 138.571,33                |
| Puglia                | 93.720,33                 |
| Sardegna              | 111.832,67                |
| Sicilia               | 113.803,67                |
| Toscana               | 59.727,33                 |
| Trentino-Alto Adige   | 92.482,00                 |
| Umbria                | 34.922,67                 |
| Valle d'Aosta         | 11.828,00                 |
| Veneto                | 116.906,00                |

2. I suddetti valori di riferimento devono essere commisurati in misura proporzionale al numero degli abitanti nel territorio corrispondente all'ampiezza del diritto d'uso assegnato, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

3. Ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'utilizzo di ciascuna frequenza operante in ambito locale, ai valori rideterminati ai sensi del precedente comma si applica un'aliquota contributiva nella misura del 6,5%.

4. Per i contributi dovuti per l'anno 2017, restano confermate e pertanto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto ministeriale 4 agosto 2016



### ART. 3

1. I contributi devono essere corrisposti annualmente entro il 31 luglio dell'anno cui si riferiscono dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.
2. In conformità alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS, i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'articolo 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d'uso.
4. Entro il termine del 31 maggio di ogni anno, gli operatori di rete, ai fini dell'ottenimento degli sconti presentano alla competente Direzione generale del Ministero apposite dichiarazioni attestanti gli elementi e i dati che giustificano il diritto allo sconto. Tali dichiarazioni saranno soggette a successivi controlli da parte del Ministero.

### ART. 4

1. L'importo e le modalità di versamento dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale dovuti per l'anno 2017 si applicano anche alle annualità 2018 e 2019, salva la possibilità di stabilire diversi importi con un successivo decreto, se in presenza di variazioni significative dei dati relativi ai ricavi degli operatori di rete in ambito nazionale e locale nell'ultimo triennio e alle entrate complessive per il bilancio dello Stato.

\*\*\*\*\*

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 13 aprile 2017

Carlo Calenda

*Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2017  
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 383*